

Revisione europea

S.S.M. - Scandicci, 15 maggio 2024

Gaetano de Amicis

1. Profili generali del nuovo istituto.

In attuazione della direttiva stabilita dall'art. 1, comma 13, lett. o), della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto con l'art. 628-*bis* cod. proc. pen. una nuova impugnazione straordinaria volta a consentire nel nostro sistema processuale l'adeguamento *post-iudicatum* alle decisioni della Corte di Strasburgo che abbiano accertato una violazione convenzionale in materia penale, eliminando gli "effetti pregiudizievoli" da essa derivanti.

La nuova disposizione, inserita nel codice di rito dall'art. 36 d.lgs. cit. ha previsto, inquadrandolo nel nuovo Titolo III *bis* del Libro IX dedicato alle impugnazioni, un rimedio impugnatorio di natura polivalente e a carattere unitario, poiché, da un lato, consente di individuare una pluralità di soluzioni da adattare alle peculiarità del caso di specie, dall'altro affida unicamente alla Corte di cassazione un "vaglio preliminare" su qualsiasi tipo di vizio (sostanziale o processuale) accertato in via definitiva dalle decisioni della Corte EDU.

La scelta di attribuire la cognizione delle questioni oggetto di tale rimedio straordinario al giudice di legittimità è in linea con le soluzioni seguite dalla maggior parte degli Stati europei e risponde alla logica di affidare al supremo organo della nomofilachia il compito di garantire la uniformità delle decisioni in una materia centrale per la complessiva "tenuta" dei rapporti inter-ordinamentali, in conformità all'esigenza di preservare un adeguato livello di stabilità nelle forme di tutela dei principi sovranazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini.

Il legislatore, in tal modo, ha inteso superare il previgente assetto normativo basato sul ricorso allo strumento della cd. "revisione europea", individuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 7 aprile 2011 quale temporanea soluzione per la "riapertura" dei processi giudicati non equi, affiancando il nuovo istituto a quelli, già esistenti, del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-*bis* cod. proc. pen.), della rescissione del giudicato nei confronti dell'imputato "assente incolpevole" (art. 629-*bis* cod. proc. pen.), dell'incidente di esecuzione per ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo (art. 670 cod. proc. pen.) e della restituzione nel termine (art. 175 cod. proc. pen.).

2. La struttura del rimedio impugnatorio.

Il rimedio impugnatorio è articolato dal legislatore secondo una struttura bifasica: a) in una prima fase, qualificabile come "rescindente", la Corte di cassazione verifica l'ammissibilità della richiesta proposta ex art. 628-*bis* e l'«incidenza effettiva» della violazione convenzionale sulla decisione interna; b) in una seconda fase, qualificabile come "rescissoria", vengono individuati i provvedimenti funzionali ad eliminare gli effetti pregiudizievoli della decisione giudicata non equa dalla Corte EDU, la cui adozione può essere affidata, a seconda dei casi, alla stessa Corte di cassazione, al giudice di cognizione o al giudice dell'esecuzione.

3. L'oggetto.

La legge delega non ha posto limiti in ordine alla tipologia della lesione accertata dalla Corte EDU, che può dunque risolversi indifferentemente in una violazione di ordine sostanziale (ad es., la lesione dei principi di irretroattività *in peius* o di retroattività *in mitius* di cui all'art. 7 CEDU) o procedurale di un diritto egualmente sancito dalla Convenzione o dai suoi Protocolli addizionali.

4. I soggetti legittimati.

La nuova disposizione individua nel primo comma i soggetti legittimati, facendo riferimento esclusivamente alle figure del condannato e della persona sottoposta a misura di sicurezza che hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte EDU per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli addizionali, con la conseguente esclusione dei terzi non impugnanti che avrebbero potuto dolersi della medesima violazione.

Sono dunque esclusi i c.d. "fratelli minori", nell'eventualità che la Corte europea abbia ravvisato un problema strutturale, suscettibile di dar luogo a violazioni potenzialmente seriali: una soluzione, questa, che appare coerente con la decisione del legislatore di ancorare il nuovo rimedio agli obblighi esecutivi ex art. 46 CEDU, e non, secondo un diverso modello di adeguamento adottato in altri Paesi, all'inconciliabilità del giudicato interno con la giurisprudenza convenzionale, ciò che avrebbe aperto più ampie possibilità di tutela nei confronti di chi versi in una situazione identica, o finanche analoga, al ricorrente vittorioso a Strasburgo.

Potrebbe ritenersi, invece, praticabile, per i c.d. "fratelli minori" vittime di violazioni riconosciute dalla Corte EDU come strutturali, e di natura sostanziale (non processuale, in ragione del limite derivante dall'art. 30 comma 4 legge n. 87 del 1953), l'opzione dell'incidente di esecuzione, al fine di promuovere una questione di costituzionalità della norma – incriminatrice o sanzionatoria – ritenuta convenzionalmente incompatibile, il cui eventuale accoglimento potrebbe consentire al giudice dell'esecuzione di intervenire sul giudicato a norma dell'art. 30, co. 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 (secondo un modello prefigurato già da Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210).

Appare, inoltre, problematica l'ipotizzabilità di un epilogo *in malam partem* del giudizio di revisione ex art. 628-*bis*, attesa l'esclusione della vittima del reato dalla legittimazione soggettiva al ricorso.

La formulazione del testo normativo, peraltro, esclude la possibilità che il nuovo mezzo di impugnazione venga azionato dal pubblico ministero, ossia dal procuratore generale della Corte di cassazione.

Sebbene la richiesta possa essere presentata, in caso di morte dell'interessato, da un suo congiunto, a mezzo di un difensore appositamente munito di procura speciale, nessuna menzione il legislatore ha formalmente riservato all'erede, che nell'ambito della revisione (ex art. 632, comma 1, lett. a), c.p.p.) viene invece riconosciuto, alternativamente al prossimo congiunto, fra i soggetti legittimati ad azionare il mezzo di impugnazione. La nozione di "congiunto", pertanto, anche al fine di evitare irragionevoli delimitazioni dell'ambito applicativo della norma, potrebbe essere interpretata in senso ampliativo rispetto a quella di "prossimo congiunto" di cui all'art. 307, comma 4, c.p.

5. I presupposti di ammissibilità.

I presupposti di ammissibilità del rimedio straordinario sono individuati, in alternativa, in un giudicato della Corte EDU che abbia accertato la violazione convenzionale, o nella cancellazione dal ruolo del ricorso,

a norma dell'art. 37 CEDU, a fronte del riconoscimento unilaterale di tale violazione da parte dello Stato, secondo la procedura di cui all'art. 62 - A del Regolamento della Corte EDU.

Sotto questo profilo il legislatore ha recepito un orientamento giurisprudenziale già formatosi nel vigore del precedente sistema (Sez. 5, 4 febbraio 2022, n. 16226).

6. L'atto introduttivo e gli oneri di allegazione.

La richiesta si propone con ricorso, che deve essere presentato personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di un difensore munito di procura speciale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione, ovvero dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.

La richiesta, finalizzata alla "eliminazione degli effetti pregiudizievoli", va depositata con le modalità di cui all'art. 582 cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale e deve contenere "l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano", illustrando in maniera puntuale e adeguata la tipologia e le caratteristiche delle violazioni convenzionali riscontrate nel *decisum* europeo, le ragioni della loro effettiva incidenza sull'esito del processo e la misura riparatoria individuata all'esito del giudizio tenutosi dinanzi alla Corte EDU.

Unitamente alla richiesta vanno inoltre depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto di condanna, la decisione emessa dalla Corte EDU e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta: onere di allegazione, questo, che il legislatore non ha previsto a pena di inammissibilità.

Sebbene il legislatore delegato ne abbia previsto, salvo in caso di morte, la "personale" presentazione da parte dell'interessato, la richiesta assume la veste formale del "ricorso", ossia di un atto che, in quanto tale, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

7. La forma del rito.

Ai sensi dell'art. 628-*bis*, comma 4, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione straordinaria nelle forme del rito camerale di cui al novellato art. 611. La genericità della formulazione sembra consentire la possibilità di riferire tale modello procedimentale sia alla regola generale secondo cui l'udienza camerale si svolge senza la partecipazione delle parti, alle quali è garantito un contraddittorio meramente cartolare, sia alla sua derogabilità, a richiesta di parte o *ex officio*, con la conseguente celebrazione dell'udienza in forma "partecipata", camerale o pubblica: per verificare la presenza delle condizioni che, a norma dell'art. 611 comma 1-*bis* cod. proc. pen., legittimano la richiesta o la fissazione d'ufficio dell'udienza "partecipata", occorrerà esaminare la tipologia del provvedimento oggetto del rimedio straordinario.

8. Il problema della sospensione dell'esecuzione.

La Corte di cassazione, inoltre, ricorrendone i presupposti, può disporre in via preliminare la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen.

Il rinvio operato al disposto di cui all'art. 635 cit. sembra tuttavia limitato alla possibilità di attivazione del solo meccanismo sospensivo dell'esecuzione, non essendo previsto dinanzi alla Corte di cassazione un sub-procedimento cautelare volto all'applicazione di una delle misure coercitive (ex artt. 281, 282, 283 e

284 cod. proc. pen.) che la Corte d'appello può invece disporre in qualunque momento del giudizio di revisione, quando ritiene di sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento testuale alla sola decisione di sospensione sembra dunque escludere che la Corte possa contestualmente applicare una misura coercitiva, come è invece consentito alla Corte di appello secondo la disciplina prevista dall'art. 635, comma 1, c.p.p. Nel ricorrere dei presupposti di legge, le misure coercitive previste dall'art. 635, comma 1, cit. potranno essere applicate, se del caso, nel corso della eventuale, successiva, fase rescissoria del procedimento prevista dall'art. 628-*bis*, comma 5, cit., qualora la Corte di cassazione decida nel senso della riapertura del processo dinanzi ai giudici di merito.

L'attribuzione al giudice di legittimità della competenza ad applicare una misura cautelare rappresenterebbe, del resto, un'anomalia (arg. ex art. 91 disp. att.), fermo restando che, quando la Corte disponga la riapertura del processo, eventuali provvedimenti coercitivi ben potranno essere adottati nella successiva fase rescissoria.

9. Il controllo affidato alla Corte di Cassazione: rischi e limiti.

Quando non deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione straordinaria – per difetto dei presupposti ex art. 628-*bis* comma 1 o dei requisiti formali indicati nel comma 2, primo periodo, la Corte è chiamata a valutare, in chiave rescindente, se la violazione accertata dalla Corte europea, «per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna» emessi nei confronti dell'impugnante, accogliendone solo in questo caso la richiesta.

Il sindacato attribuito alla Corte sembra investire, pertanto, sia l'*an* dell'incidenza della violazione sull'esito del processo, sia la valutazione del *quomodo* attraverso cui attuare la *restitutio in integrum* nell'ordinamento nazionale.

La necessaria valutazione dell'incidenza "causale" della violazione sull'esito del procedimento penale, che la Corte di cassazione deve svolgere alla luce dei criteri direttivi rappresentati dalla natura e dalla gravità del vizio riscontrato in sede europea, pone rilevanti questioni problematiche, poiché le indicazioni della Corte EDU nel senso della riapertura del processo risultano, di solito, abbastanza generiche e a carattere orientativo, sicché non pare agevole stabilire fin dove la Corte di legittimità possa spingersi nell'operare questo vaglio selettivo sul contenuto della *res* interpretata.

Il rischio, specie nelle evenienze in cui il profilo "colpito" in sede europea riguardi il compendio probatorio, è quello di sovrapporre alla esecutività del giudicato europeo una valutazione interna sulla effettività dell'incidenza della violazione oggetto di accertamento, che in caso di rigetto della richiesta potrebbe rimettere in discussione quanto deciso in maniera vincolante dalla Corte EDU.

Non sembra possibile, tuttavia, dar luogo ad una doppia valutazione, dovendo il disposto normativo interpretarsi, piuttosto, nella prospettiva "ausiliaria" di una mera "ricognizione" della portata applicativa della decisione europea, al fine di individuarne tutte le possibili implicazioni in vista di una conforme rimozione degli effetti pregiudizievoli della decisione interna.

Fatte salve le violazioni di natura sostanziale che, per la loro contrarietà "nel merito" alla Convenzione, producono inevitabilmente effetti pregiudizievoli sulla decisione interna, quelle di natura processuale (ad es., il mancato rispetto della ragionevole durata del procedimento) potrebbero essere, a seconda dei casi, prive di qualsiasi valenza in ordine alla "qualità" dell'accertamento, così da non richiedere ulteriori approfondimenti, oppure alterare in varia misura la correttezza del risultato processuale, come per lo più si verifica a seguito di una lesione del diritto di difesa nelle sue diverse modalità e forme di esercizio (dal diritto alla partecipazione al giudizio al tempo di preparazione della difesa, dalla contestazione del fatto di

reato alla mancata traduzione degli atti processuali ecc.): ipotesi, queste, in cui il giudice di legittimità non potrà che disporre un nuovo giudizio, fatta salva la possibilità di conservare alcuni atti processuali.

10. Le alternative decisorie.

Quando accerti il presupposto dell'effettiva incidenza sul provvedimento adottato nei confronti dell'istante, la Corte di cassazione accoglie la richiesta, altrimenti la rigetta.

Se accoglie la richiesta, si apre una fase che può definirsi, in senso atipico, "rescissoria": all'esito di tale fase si aprono due fondamentali alternative decisorie.

A) Se «non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto» o comunque «risulta superfluo il rinvio», la Corte assume direttamente i provvedimenti occorrenti a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione convenzionale, disponendo, se occorre, la revoca della sentenza o del decreto penale.

B) Altrimenti, a seconda dei casi (e con un provvedimento di cui non viene precisata la forma, ma che sembra possibile qualificare come ordinanza, o trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione, oppure dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione, in tal caso stabilendo se e in che parti gli atti compiuti in precedenza conservino efficacia.

Più in particolare, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o risulti comunque superfluo il rinvio, la Corte assume essa stessa i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto di condanna (ad es., nel caso in cui la Corte EDU abbia ravvisato l'illegittimità convenzionale della pena per violazione dell'art. 7 CEDU e la Corte di cassazione possa rideterminarla sulla base delle statuizioni del giudice di merito, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.).

Tale evenienza procedimentale pare dunque configurabile nei casi in cui l'adeguamento ai principi convenzionali implichi solo una modifica "chirurgica" del trattamento sanzionatorio, ovvero un "effetto cassatorio negativo", che determini la cessazione degli effetti del giudicato "iniquo" in caso di violazioni sostanziali, attraverso l'annullamento della precedente decisione e l'emissione di una nuova pronuncia "liberatoria" in favore del ricorrente vittorioso dinanzi alla Corte di Strasburgo.

Quando, invece, si rendano necessari ulteriori accertamenti, la Corte, a seconda dei casi, trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo, dinanzi al giudice della cognizione, nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione, stabilendo – dopo aver revocato la sentenza o il decreto penale di condanna - se e in quale parte conservino efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi: in tale ultima evenienza, dunque, sembra trattarsi di una sorta di annullamento con rinvio, o meglio di un rinvio "atipico", poiché non viene richiamato il giudizio previsto dall'art. 627 cod. proc. pen. e la sequenza procedimentale, depurata degli atti nulli o inutilizzabili, e dunque parzialmente o totalmente "riconfigurata" dalla Corte, viene riaperta per dare luogo ad una nuova progressione orientata alla rimozione della lesione convenzionale secondo le indicazioni, vincolanti, di volta in volta dettate dal giudice di legittimità.

11. La riapertura del processo.

La Corte non ha la possibilità di svolgere accertamenti sul "fatto", che dovranno essere, pertanto, affidati al giudice della fase rescissoria, in primo o in secondo grado, senza che la riapertura del processo

implichi, necessariamente, la rinnovazione automatica dell'intero processo, come si verifica nella revisione ordinaria, o di suoi interi segmenti, potendosi eventualmente procedere, a seconda dei casi, alla rinnovazione di quei soli atti cui si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte EDU, ovvero alla riassunzione delle sole prove lesive delle garanzie convenzionali, o, infine, alla loro mera rivalutazione.

La precisa delimitazione del perimetro cognitivo del nuovo giudizio di merito deriva, comunque, nel suo contenuto e nelle sue finalità, dalle indicazioni che la stessa Corte di legittimità, una volta interpretata la portata applicativa del *dictum* pronunciato dalla Corte europea, riterrà di dover dare all'esito del giudizio rescindente.

Nell'ipotesi in cui i giudici di merito siano investiti della competenza a decidere a seguito della riapertura del processo disposta dalla Corte di legittimità, essi dovranno comunque attenersi al "principio" fissato all'esito della fase rescindente, poiché è attraverso la sua formulazione che si concretizza nell'ordinamento interno la portata delle affermazioni estraibili dal *dictum* della Corte europea.

La riapertura, in particolare, si renderà necessaria quando occorrerà svolgere attività istruttorie o valutazioni nuove e del tutto indipendenti dal contenuto del *decisum* europeo (ad es., quando sia stata accertata dalla Corte EDU una violazione processuale, o siano state rilevate violazioni sostanziali idonee a porre in crisi l'*an* della responsabilità penale).

12. Le conseguenze della riapertura.

Il giudizio, una volta riaperto, potrà essere definito con una decisione di condanna o di proscioglimento.

A seconda delle statuizioni pronunciate dalla Corte di cassazione in relazione alla concreta incidenza del vizio convenzionale, da essa "convertito" nelle categorie interne, la riapertura del processo davanti al giudice di merito potrà concretarsi nella sua integrale celebrazione *ex novo*, nella rinnovazione di una fase o grado, o nella mera ripetizione di alcune attività.

In caso di riapertura, peraltro, pare implicitamente necessaria una preventiva revoca formale del provvedimento (sentenza o decreto penale di condanna) inciso dalla decisione europea, con il conseguente travolgimento sia della pena irrogata che della misura di sicurezza applicata al condannato, il quale a sua volta riacquista, ex art. 60, comma 3, cod. proc. pen., il suo *status* di imputato: non sarebbe possibile, altrimenti, rimettere il ricorrente «nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione», con la correlativa perimetrazione dei limiti di conservazione dell'efficacia degli atti compiuti nel processo in precedenza svolto.

Ulteriori conseguenze della riapertura del processo sono legate alla ripresa dei termini di prescrizione del reato e all'improcedibilità dell'azione penale:

a) se la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado, la prescrizione riprenderà il suo corso dal momento della pronuncia della Corte;

b) se, invece, la riapertura del processo è disposta davanti alla Corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 624 cod. proc. pen. (ossia, la formazione dell'eventuale giudicato parziale), si osservano le disposizioni in materia di improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione (commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen.) e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. (ossia del termine di cinque giorni per il deposito del provvedimento).

Nel caso della prescrizione, dunque, la pronuncia di riapertura del processo viene sostanzialmente assimilata all'annullamento rilevante agli effetti di cui all'art. 161-*bis* cod. pen.

Altrettanto evidente risulta il meccanismo di assimilazione previsto dal legislatore ai fini dell'improcedibilità, poiché nell'ipotesi della riapertura del processo innanzi alla Corte di appello viene dettata una disposizione corrispondente a quella prevista dall'art. 344-*bis*, comma 8, cod. proc. pen., con la sola differenza che il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 128 cit.

Una volta riaperto, dunque, il giudizio potrà a sua volta concludersi con una decisione di condanna – anche diversa rispetto a quella emessa nel provvedimento rimosso – ovvero con una decisione di proscioglimento, anche per l'intervenuta decorrenza del termine prescrizione (art. 628-*bis*, comma 6) o per l'improcedibilità dell'azione penale (ex artt. 628-*bis*, comma 7, 344-*bis*, cod. proc. pen.).

Sebbene il testo dell'art. 628-*bis* non contenga previsioni esplicite, non sembrano esservi ragioni, data la qualificazione *in bonam partem* del rimedio straordinario, per escludere l'applicabilità del divieto di *reformatio in peius*.

13. La trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.

La trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione andrà invece disposta quando, al fine di adeguarsi ad un giudicato europeo che accerti la diretta incompatibilità convenzionale del *quantum* o della *species* della pena (ad es., una violazione dell'art. 10 CEDU legata all'applicazione di una pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa), o che riscontri una violazione incidente sul titolo della condanna, ma che risulti inidonea ad inficiarne l'*an* (ad es., la violazione del principio di irretroattività *in peius*, ex art. 7 CEDU, di una più grave fattispecie criminosa,), occorra un mero provvedimento di rideterminazione sanzionatoria (cui non possa provvedere direttamente la Corte di cassazione).

14. Elementi differenziali rispetto alla rescissione del giudicato.

All'istituto rescissorio previsto dall'art. 629-*bis* cod. proc. pen., invece, può farsi ricorso unicamente per eliminare le lesioni delle garanzie partecipative accertate nel corso dell'*iter* processuale nazionale con riferimento alla dichiarazione di assenza emessa in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-*bis* cod. proc. pen., tenendo conto della sua natura di rimedio restitutorio interno, alla luce della clausola di esclusione espressamente prevista nel primo comma della richiamata disposizione rispetto ai casi disciplinati dall'art. 628-*bis* cit.

La rescissione del giudicato, pertanto, resta di competenza della Corte di appello ed ha natura preventiva, essendo diretta ad evitare la violazione della garanzia partecipativa nell'ordinamento interno, laddove il nuovo rimedio può essere attivato solo a seguito dell'accertamento della medesima violazione convenzionale da parte della Corte EDU.

15. Prime applicazioni giurisprudenziali.

In un primo caso affrontato dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 39801 del 13 luglio 2023, dep. 2 ottobre 2023, ric. Viola), avente ad oggetto la persona di un condannato in relazione al quale la Corte EDU aveva ritenuto che la pena perpetua del cosiddetto ergastolo ostativo (art. 22 cod. pen. e artt. 4 bis e 58 bis ord. penit.) "limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell'interessato e la possibilità di riesame della pena", si è precisato il contenuto dell'art. 628 *bis* con riferimento al caso di specie, individuando nel giudice di sorveglianza l'organo giurisdizionale chiamato a dare risposta all'interessato.

La Corte, in particolare, ha dichiarato inammissibile la richiesta, affermando il principio di diritto secondo il quale il mezzo di impugnazione in esame può avere ad oggetto la sentenza penale di condanna

o il decreto penale di condanna, essendo il rimedio inapplicabile con riferimento ad un provvedimento di competenza del Tribunale di sorveglianza, cui l'interessato può sottoporre la questione, in forza di una nuova domanda.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente aveva chiesto alla Corte di cassazione di «riesaminare la procedura volta ad ottenere la liberazione condizionale conclusasi con la sentenza n. 1153/16 del 22 marzo 2016 depositata in cancelleria il 1 luglio 2016 della Corte di Cassazione - Sez. I Penale; e/o comunque adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte EDU nella sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) del 13 giugno 2019; disporre contestualmente la sospensione dell'esecuzione della pena; accertare che il ricorrente ha tutti i requisiti per poter ottenere la richiesta liberazione condizionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte EDU nella sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) del 13 giugno 2019 e di conseguenza accogliere tale richiesta».

Più di recente, La Corte di cassazione (Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, dep. 23/11/2023, Knox) è stata investita della decisione sulla richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della condanna per il reato di calunnia emessa nei confronti di Amanda Knox, dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva accertato la violazione dell'art. 3 Cedu (sotto il solo profilo procedurale) e dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. c) ed e) Cedu (diritto all'assistenza difensiva e all'assistenza linguistica) nell'ambito del relativo procedimento conclusosi, appunto, con la sentenza di condanna.

In relazione al caso in esame, la Corte di legittimità ha fissato i seguenti principi:

A) La richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni, di cui all'art. 628- *bis* cod. proc. pen., può essere presentata dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

B) L'accoglimento della richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni presuppone, ai sensi dell'art. 628-*bis*, comma 5, cod. proc. pen., che la violazione convenzionale abbia avuto effettiva incidenza, per natura e gravità, sul provvedimento pronunciato nei confronti del richiedente, tale per cui, se quella violazione non vi fosse stata, l'esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso.

C) In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di cassazione, accertata l'effettiva incidenza della violazione convenzionale sul provvedimento censurato, può disporre la riapertura del processo nei casi e nei modi indicati dall'art. 628-*bis*, comma 5, cod. proc. pen., anche nel caso in cui la Corte EDU abbia già riconosciuto all'interessato un equo indennizzo, ovvero non abbia indicato detta riapertura quale rimedio alle violazioni accertate.

D) In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, dall'accoglimento della richiesta di cui all'art. 628-*bis* cod. proc. pen. discende che, qualora sia necessario revocare una sentenza della Corte di cassazione, vi provvede la stessa Corte, la quale, ove siano necessari accertamenti di merito al fine di valutare la tenuta della decisione interna alla luce delle accertate violazioni convenzionali, provvederà ad annullare con rinvio il provvedimento del giudice di merito, al quale è preclusa, nel nuovo giudizio, la rivalutazione della natura, della gravità e dell'effettiva incidenza della violazione, trattandosi di vaglio appannaggio esclusivo della Corte di cassazione.

16. Possibili interventi organizzativi.

È opportuno ricordare che, nel prevedere una competenza accentrata presso il supremo organo della nomofilachia, il legislatore, come osservato nella Relazione illustrativa, non ha ritenuto necessario precisare che il procedimento debba essere assegnato ad una sezione diversa da quella che ha eventualmente definito i ricorsi interni, trattandosi di una forma di riparto interno alla Corte di cassazione che, in quanto tale, potrà ricevere la sua compiuta disciplina con apposite previsioni in sede tabellare, senza escludere la possibilità di investire direttamente le Sezioni Unite nei casi di speciale rilevanza o quando vengano in rilievo profili di regolazione dell'assetto inter-giurisdizionale.

Sulla falsariga del modello organizzativo seguito (v. nota della Prima Presidente del 25 ottobre 2023, n. prot. 3444) con riferimento alla predisposizione degli adempimenti previsti per le tipologie di provvedimento adottabili ai sensi dell'art. 24-*bis* cod. proc. pen., potrebbe rivelarsi opportuna, infine, anche in relazione agli esiti del mezzo d'impugnazione in esame, una valutazione preliminare in merito alla praticabilità di analoghe forme di implementazione informatica delle "maschere" del SIC, attraverso l'individuazione dei diversi possibili tipi di dispositivo, con i correlati adempimenti di cancelleria.